

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 141/91 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1991

relativo alla fissazione di prezzi minimi di vendita nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 140/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 140/91 della Commissione, del 21 gennaio 1991, relativo alla vendita di cereali detenuti dall'organismo d'intervento francese ai fini di una fornitura ai territori delle Azzorre e di Madera⁽³⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁵⁾, la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁷⁾, stabilisce le procedure e le condizioni alle quali sono posti in vendita i cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 140/91 autorizza l'organismo d'intervento francese a procedere ad una gara per la vendita sul mercato comunitario di 105 000 t di cereali da fornire ai territori delle Azzorre e di Madera; che detto regolamento prevede la fissazione di prezzi minimi di vendita, in deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara permanente effettuata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 140/91, i prezzi minimi di vendita da rispettare corrispondono agli importi indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
 (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
 (3) GU n. L 16 del 22.1.1991, pag. 17.
 (4) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
 (5) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.
 (6) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
 (7) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.